

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2025, n. 084/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres.

- | | |
|---------|---|
| Art. 1 | Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 2 | Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 3 | Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 4 | Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 5 | Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 6 | Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 7 | Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 8 | Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 9 | Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 10 | Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 11 | Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 |
| Art. 12 | Entrata in vigore |

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217 (Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie appartenenti al Sistema scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13/2018; >>;
- b) alla lettera c) del comma 1 dopo la parola: <<Direttore>> la parola: <<centrale>> è soppressa e le parole: <<Direttore centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore del Servizio>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 dopo le parole: <<il finanziamento>> è inserita la seguente: <<annuale>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 dopo le parole: <<sulla base di bandi>> sono inserite le seguenti: <<annuali e >> e dopo la parola: <<Direttore>> è soppressa la seguente: <<centrale>>, sono inserite le parole: <<del Servizio>> e sono sopprese le seguenti: <<competente in materia di istruzione>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 la parola: <<centrale>> è sostituita dalla seguente: <<del Servizio>>;
- b) al comma 4 dopo le parole: <<dall'articolo 39>> le parole: <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 2 e 2 bis>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) istituzioni scolastiche;>>;
- b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
<<a bis) enti formativi accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP);>>;
- c) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) Comuni della regione Friuli Venezia Giulia.>>;
- d) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Le istituzioni scolastiche presentano domanda singolarmente o quali capofila di reti tra i soggetti di cui alle lettere a), a bis) e b) del comma 1. La rete è composta da almeno tre soggetti, compreso il capofila, aventi sede legale o almeno una delle sedi didattiche o delle sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il rapporto di rete risulta da uno specifico accordo stipulato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999.
1 ter. Gli enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione di percorsi di leFP presentano domanda singolarmente o quali capofila di accordi di collaborazione tra almeno tre soggetti di cui alle lettere a), a bis) e b) del comma 1, compreso il capofila. Il rapporto di collaborazione risulta da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.
1 quater. I Comuni presentano domanda solo se in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche o enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione di percorsi di leFP, anche in rete tra loro. Il rapporto di collaborazione risulta da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.>>.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera b) le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione accreditati dalla Regione per la realizzazione di percorsi di leFP partecipano ad un unico accordo costitutivo di rete o accordo di collaborazione.>>;
- b) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: <<per le istituzioni scolastiche paritarie>> sono inserite le seguenti: <<e per gli enti di formazione accreditati per la realizzazione dei percorsi di leFP>>;
- c) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<<c) in caso di domanda presentata da un'istituzione scolastica l'atto costitutivo di rete, di cui all'articolo 11, comma 1 bis, valido alla data di presentazione della domanda;>>;
- d) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

<<d) in caso di domanda presentata da un ente di formazione o da un Comune l'accordo di collaborazione, di cui all'articolo 11, commi 1 ter e 1 quater, valido alla data di presentazione della domanda.>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: <<spese di>> è inserita la seguente:
<<acquisto, >>;
- b) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di progetti realizzati in rete o in collaborazione sono ammissibili, oltre alle spese direttamente sostenute dal capofila, anche le spese sostenute dalle istituzioni scolastiche, dagli enti formativi e dai Comuni partecipanti al progetto, direttamente riferibili all'attuazione del medesimo.>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 dopo le parole: <<istituzioni scolastiche >> sono inserite le seguenti: <<e degli enti di formazione accreditati per la realizzazione dei percorsi di leFP>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 la parola: <<centrale>> è sostituita dalla seguente: <<del Servizio>> e dopo le parole: <<vengono approvati>> sono aggiunte le seguenti: <<e pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale>>;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 2, il Servizio provvede alla concessione del contributo che, su richiesta del beneficiario, può essere erogato fino al 50 per cento del suo importo in via anticipata all'atto della concessione.>>;
- c) al comma 4 dopo le parole: <<istituzioni scolastiche>> sono inserite le seguenti: <<o gli enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione di percorsi di leFP>>, le parole: <<può avvenire>> sono sostituite dalla seguente: <<avviene>> e le parole: <<articolo 39, comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 39, commi 2 e 2 bis>>.

Art. 10

(Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 le parole: <<La Direzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Servizio>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 217/2019)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<alla Direzione centrale>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Servizio>>;
- b) al comma 3 le parole: <<La Direzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Servizio>>;
- c) al comma 5 le parole: <<sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, >> sono soppresse e dopo le parole: <<eventualmente poste>> le parole: <<dal bando>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel decreto di concessione>>;
- d) al comma 7 dopo le parole: <<natura giuridica>> sono aggiunte le parole: <<, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3 bis, della legge regionale 13/2018>>.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.